

# **Tribunale di Napoli Nord – Omologazione di un piano del consumatore laddove possa ipotizzarsi che la procedura di espropriazione immobiliare eventualmente esperibile risulterebbe meno favorevole.**

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 05 dicembre 2017 – Giud. Giovanni Di Giorgio.

**Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore ex L.3/2012 – Valutazione di convenienza - Immobile posseduto dal proponente – Valore ipoteticamente conseguibile dall'espropriazione – Cifra inferiore a quella offerta – Omologazione.**

Può trovare omologazione il piano che un consumatore proponga ai creditori, con l'ausilio di un O.C.C., ex L. 3/2012, allo scopo di risolvere una crisi da sovraindebitamento, evitando così l'espropriazione del solo immobile posseduto, laddove il giudice accerti, in particolare, che l'impossibilità per il debitore di adempiere con regolarità le obbligazioni assunte è conseguenza della perdita, da parte di questi, del precedente posto di lavoro, con conseguente diminuzione del reddito, e dell'aggravarsi delle di lui condizioni di salute, e, pertanto, che l'inadempimento non risulta dovuto ad un suo colpevole comportamento; ciò a maggior ragione qualora possa ipotizzarsi [come nel caso specifico] che l'alternativa liquidatoria dovrebbe poter far ottenere ai creditori una cifra inferiore a quella complessivamente offerta dal proponente, seppure spalmata nel non trascurabile lasso di tempo di 10 anni, tenuto conto che nelle procedure esecutive immobiliari il valore delle offerte minime è solitamente fissato nel 75% del prezzo base, che la tempistica risulta dilatata, dato che molto spesso si riesce, comunque, ad addivenire all'aggiudicazione solo dopo diversi tentativi di vendita, con conseguenti ribassi.



**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**III sezione civile**

il Giudice, dott. Giovanni Di Giorgio,  
nel procedimento iscritto al n. 1245/2017 r.g. V.G. avente ad oggetto il piano del consumatore per  
la composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;  
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4.12.2017;  
considerato che:

- L'istante ha depositato in data 7.4.2016 domanda per la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, e che in data 18.4.2017 il Presidente nominava l'avv. Gianluigi Passarelli;
- in data 13.7.2017 l'istante, con l'ausilio dell'avv. Passarelli, ha depositato il piano del consumatore e contestualmente è stato delegato alla procedura questo giudice;
- si è costituita con comparsa difensiva CheBanca! S.p.a., creditore procedente nell'esecuzione individuale, opponendosi alla proposta avanzata;
- si è inoltre costituita all'udienza del 4.12.2017 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, opponendosi anch'ella alla proposta;
- in data 28.11.2017 l'istante ha depositato un'integrazione alla proposta con relativa attestazione dell'OCC;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;



rilevato inoltre che l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria risulta così composta:

- € 145.604,34 derivante da mutuo ipotecario stipulato con CheBanca!
- € 12.087,80 per debiti erariali nei confronti di Equitalia;

rilevato di converso che il patrimonio del debitore ammonta ad € 80.000 ed è costituito dall'unico bene immobile di proprietà, e che il ( ) percepisce un reddito netto mensile di € 1.540,00 da retribuzione da lavoratore dipendente;

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni;

ritenuto inoltre che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento o abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, dal momento che la difficoltà nel corrispondere le rate del mutuo nei confronti di CheBanca! può plausibilmente ascrivarsi non solo al periodo di crisi generale, ma anche alla perdita del posto di lavoro del ( ) nel 2006, con conseguente diminuzione del reddito, all'aggravarsi delle condizioni di salute del medesimo, le quali hanno comportato diverse e ulteriori spese documentate, e dall'elevato numero del nucleo familiare, composto da sei persone;

considerato che la proposta prevede il pagamento del 57% del debito ipotecario nei confronti di CheBanca! e del 20% del debito chirografario nei confronti dell'Agente della riscossione, nonché il pagamento integrale delle spese di giustizia (avendo l'avv. Lippiello rinunciato al proprio compenso), prevedendo una moratoria fino al 20 marzo 2018 (e quindi nel rispetto del disposto dell'art. 8 co. 4 l. 3/2012) per il pagamento nei confronti di CheBanca!. In particolare sono previste n. 120 rate mensili da € 739,16;

considerato che tale proposta appare garantita personalmente dalla sig. ( ) coniuge dell'istante, la quale gode di una retribuzione mensile netta di circa € 500, e che in applicazione dell'art. 8 co. 2 l. 3/2012 ha sottoscritto l'accordo garantendo la solvibilità del debitore con il proprio patrimonio;

rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

ritenuto che la durata complessiva del piano, pari a 120 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione non solo



della situazione personale e patrimoniale dell'istante e della sua capacità di adempimento, ma anche del fatto che esso è stato oggetto di riduzione con l'integrazione al piano depositata in data 28.11.2017 e sollecitata da questo Giudice;

rilevato inoltre che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall'art. 9 co. 3 *bis* l. 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici, e pertanto ad esse si rinvia;

ritenuto infine nonostante l'opposizione di CheBanca! e dell'Agenzia delle Entrate, questo giudice ritiene di poter comunque omologare il presente piano e ciò perché i relativi crediti possono plausibilmente essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: infatti dalla stima depositata in atti e favorevolmente valutata dall'OCC, il valore dell'immobile è stato stimato in € 80.000. Orbene tenendo conto di tale valore, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive, il valore di € 76.882,44 pagato a CheBanca! in ossequio del piano appare con ogni probabilità maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva;

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

P.Q.M.

### OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Giuseppe Cimmaruta, come modificato con l'integrazione depositata in data 28.11.2017;

### DISPONE

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che l'avv. Passarelli vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il piano, con la relativa integrazione, sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

### STABILISCE



in applicazione dell'art. 12 *ter* l. 3/2012 che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

**MANDA**

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e all'avv. Passarelli.

Aversa, 5/12/2017

il Giudice

dott. Giovanni Di Giorgio

**PASSARELLI**  
STUDIO DI AVVOCATI

AVV. GIANLUIGI PASSARELLI  
VIA G.M. BOBBO N.65 • 81100 - CASERTA  
TEL/FAX 0823.1548006  
p.e.c. gianluigi.passarelli@avvocatismcv.it

IL CASO.it

Aversa, 05/12/2017

il Giudice

dott. Giovanni Di Giorgio

